



GROSSETO SUD

AMBITO
TERRITORIALE
DI CACCIA

Cod. Fisc.
92090550531

Via B. Buozzi 55
58100 Grosseto

Telefono
0564 417375

Fax
0564 420140

Sito internet
www.atc7grsud.it

e-mail
info@atc7grsud.it

pec
info@pec.atc7grsud.it

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DEI DANNI ALLE COLTURE AGRICOLE E FORESTALI DA PARTE DELLA FAUNA SELVATICA

(modificato al verbale n.8 del 14/07/2026)

Versione 2026

Art.1 PREMESSA

Fatte salve le norme contenute nella L.157/1992, LRT 3/1994 (e ss mm. e ii.), nel DPGR n. 36/R/2022, nel PRAF vigente, nel Piano Faunistico Venatorio Provinciale vigente e nelle disposizioni date dalla Regione Toscana e dalla STR di Grosseto, il Comitato di Gestione dell'ATC 7 Grosseto sud disciplina, per il territorio di propria competenza, l'accertamento e l'erogazione dei contributi per il risarcimento dei danni come di seguito articolato.

Il richiedente, presentando l'istanza, dichiara di accettare i criteri per la determinazione ed il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica previsti dal presente Regolamento.

Art.2 PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

Le richieste di sopralluogo per l'accertamento dei danni alle colture devono essere avanzate al Comitato di Gestione utilizzando l'apposita modulistica disponibile sul sito web www.atc7grsud.it, entro 48 ore dalla constatazione del danno.

La modulistica deve essere debitamente compilata in ogni sua parte e corredata da copia di documento di identità valido; in caso di invio a mezzo mail, l'istanza deve risultare **OBBLIGATORIAMENTE** in formato PDF.

I documenti in formato PDF devono essere nativi digitali o, se scansionati, presentare una risoluzione tale da garantire la perfetta leggibilità di ogni parte del testo. Le istanze presentate in formati diversi saranno respinte.

Possono avanzare richiesta di sopralluogo esclusivamente gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, muniti di partita IVA ricadenti nel territorio di competenza dell'ATC (territorio libero alla caccia, Zone di Rispetto Venatorio e Zone Ripopolamento e Cattura).

La domanda deve riportare dati congruenti rispetto alla DUA, (i dati catastali, la coltura dichiarata e la destinazione della stessa devono essere corrispondenti alla DUA), pena il rigetto dell'istanza.

Le richieste che pervengono dalle ore 16.00 del venerdì alle 07.29 del lunedì, sono esaminate dalle 07.30 del lunedì.

Ogni singola richiesta di sopralluogo può comprendere:

- Superfici da controllare relative a colture ricadenti in un solo comune o in superfici contigue, ricadenti in comuni diversi;

Con la sottoscrizione della domanda il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiarato ed esonera l'ATC da qualsiasi responsabilità nei confronti di eventuali altri aventi diritto al contributo eventualmente riconosciuto.

Qualora la domanda risulti incompleta, irregolare o errata, l'imprenditore agricolo è tenuto al completamento o regolarizzazione della domanda stessa entro 30 giorni dall'avvenuta segnalazione. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda verrà archiviata.

Il richiedente autorizza l'ATC 7 Grosseto sud, a prendere visione del fascicolo aziendale disponibile presso ARTEA e si impegna a presentare eventuale documentazione integrativa richiesta.

Il proprietario o conduttore del fondo deve fornire, qualora richieste dai tecnici o dal Comitato di Gestione dell'ATC, allo scopo di determinare con maggiore accuratezza il danno ed il suo valore economico, documentazioni aggiuntive a quelle dette sopra.

Le domande di sopralluogo devono essere presentate entro il termine compatibile con la raccolta del prodotto. Spetta al tecnico, a seguito di sopralluogo, valutare se la raccolta è o non è giustificabile. Nel caso non lo sia, non sarà riconosciuto alcun contributo.

Art.3 VERSAMENTO CAUZIONALE

Non è prevista alcuna cauzione da versare in sede di presentazione dell'istanza.

Il costo della stima, pari a €.120,00 per ogni singolo sopralluogo effettuato, sarà a carico del richiedente nel caso in cui il danno risulti non ammesso a contributo (rif.art.5).

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso trasmesso dall'ATC.

L'avviso sarà trasmesso entro il mese di maggio dell'anno successivo all'effettuazione del sopralluogo.

In caso di mancato pagamento, l'ATC provvederà, senza ulteriore comunicazione, a dare avvio al procedimento di recupero della somma dovuta.

Il costo della stima potrà essere detratto, anche in compensazione, dall'eventuale contributo riconosciuto all'azienda per l'anno di riferimento.

Art.4 SOPRALLUOGO E STIMA

N.B.: Avanti nel testo con la parola "tecnico" si intende il perito o dottore agronomo o forestale incaricato dall'ATC.

L'ATC, entro i 10 giorni successivi alla data di ricevimento della segnalazione del danno, è tenuta ad effettuare un sopralluogo per l'accertamento del danno, la stima del danno stesso e per verificare con l'imprenditore agricolo gli eventuali interventi e/o accorgimenti di prevenzione da adottare.

Le richieste che perverranno dalle ore 16.00 del venerdì alle 07.29 del lunedì, saranno esaminate dalle 07.30 del lunedì; In questi casi la decorrenza si intende: *dieci giorni a partire dalle ore 7.30 del lunedì.*

La data del sopralluogo deve essere comunicata all'imprenditore agricolo con almeno 3 giorni di preavviso in modo da consentire la presenza del richiedente o di un suo delegato (che dovrà essere indicato nell'istanza), ivi compreso un eventuale perito di parte.

Il verbale del sopralluogo deve essere sottoscritto dal tecnico incaricato e dall'imprenditore richiedente o suo delegato per accettazione.

In caso di mancata sottoscrizione da parte dell'imprenditore richiedente è necessario indicare, nel verbale stesso, le motivazioni della mancata accettazione.

Una copia del verbale deve essere consegnata all'imprenditore agricolo richiedente.

La stima del danno deve essere effettuata in contraddittorio fra il tecnico incaricato e il richiedente, o suo delegato, ivi compreso un eventuale perito di parte. Nel caso di danni verificatisi in aree limitrofe ad istituti pubblici o privati il tecnico incaricato dovrà convocare anche il competente soggetto gestore che potrà pertanto presenziare alle operazioni peritali.

Le stime dei danni saranno eseguite da tecnici incaricati dall'ATC.

Nel caso in cui il tecnico conceda la risemina, il proprietario o conduttore del fondo dovrà:

- a) comunicare per iscritto all'ATC, con preavviso di almeno due giorni, la data della risemina;
- b) presentare all'ATC copia della bolla di trasporto e della fattura del seme impiegato datate posticipatamente al giorno del sopralluogo, oppure dichiarazione di avere utilizzato seme di produzione propria.

Qualora il proprietario o conduttore del fondo non provveda alla risemina o non ottemperi a quanto previsto alle lettere a) e b), non sarà riconosciuto alcun rimborso diverso dal costo delle sementi originariamente danneggiate.

Nel caso in cui il tecnico conceda la sostituzione delle piante arboree o arbustive danneggiate, il proprietario o conduttore del fondo dovrà presentare all'ATC copia delle fatture quietanzate relative all'acquisto delle piante servite alla sostituzione e dovrà sradicare e conservare obbligatoriamente in un unico luogo all'interno dell'azienda le piante sostituite e, ad operazione avvenuta, informare l'ATC affinché possa procedere a verifica entro 10 giorni dalla data di ricevimento della segnalazione della suddetta rimozione. Trascorso tale periodo, l'azienda può disfarsi delle piante rimosse. Qualora il proprietario o conduttore del fondo non provveda a quanto sopra, non sarà riconosciuto alcun rimborso del danno.

Nel caso di danno a viti e/o uva, l'azienda dovrà trasmettere all'ATC, entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno nel quale è stato periziato il danno, copia della fattura attestante l'eventuale raccolta **meccanica**. Nel caso di raccolta **a mano**, l'azienda non deve trasmettere all'ATC nessuna eventuale fattura.

Nel caso di aggravamento di un danno già stimato, l'interessato può avanzare nuova richiesta di sopralluogo senza la necessità di allegare la documentazione già presentata. Non saranno effettuati sopralluoghi in assenza di richiesta scritta da parte dell'agricoltore.

Nel caso di danni su ricacci di ceppaie, la situazione sarà monitorata annualmente dal tecnico su richiesta dell'interessato e la stima definitiva, quindi l'indennizzo, avverranno alla fine del turno di ceduzione.

I danni a frutti, ortaggi e zafferano saranno indennizzati solo se l'azienda dimostrerà, mediante fatture o autofatture, la commercializzazione del prodotto raccolto (qualora, ovviamente, il danno non sia stato totale).

Il richiedente autorizza i tecnici, i rappresentanti dell'ATC, nonché gli operatori della prevenzione ad accedere nei terreni danneggiati o da proteggere.

Art.5 DANNI NON AMMESSI A CONTRIBUTO

Oltre ai casi sopra descritti, non sono ammessi a contributo:

Danni che si sono verificati nei fondi chiusi o nei terreni sottratti alla gestione programmata della caccia, nei fondi comunque recintati in modo da impedire il libero passaggio di animali o persone, su superfici interessate da istituti o aziende private che abbiano tra le finalità la tutela, la produzione faunistica o l'attività venatoria;

Danni richiesti non in tempo utile per la verifica in campo del danno da parte dei tecnici incaricati;

Danni alle colture che al momento del sopralluogo siano già state raccolte o comunque manomesse;

Danni alle colture dove non sia in alcun modo tecnicamente accertabile la causa del danneggiamento;

Danni richiesti oltre il normale periodo di maturazione ed il normale periodo di raccolta;

Danni su impianti di essenze arboree attuati con i contributi comunitari ove non sia stata prevista in progetto alcuna opera di prevenzione, qualora ammessa dalla normativa comunitaria;

Danni provocati da piccioni di città o da altri animali domestici;

Danni alle colture spontanee ottenute in assenza di operazioni agronomiche;

Danni di importo complessivo inferiore a € 100,00;

Danni su colture non agronomicamente valide secondo il giudizio del tecnico incaricato;

Olive asportate dalla pianta o cadute a terra;

Danni su colture ritenute da controllare nuovamente in data prossima al raccolto e per le quali l'interessato non abbia presentato all'ATC richiesta scritta di sopralluogo definitivo;

Danni su colture in territori non di competenza dell'ATC;

Danni su produzioni successive alla risemina concessa dal tecnico, qualora la stessa operazione di risemina non sia stata comunicata per iscritto con almeno **due giorni** di anticipo all'ATC;

Danni su produzioni successive alla risemina concessa dal tecnico, qualora non siano state prodotte all'ATC le copie della bolla di trasporto e della fattura del seme impiegato, datate successivamente al sopralluogo, oppure dichiarazione di utilizzo del seme di produzione propria;

Danni che possono essere evitati osservando il principio di buona fede e ordinaria diligenza ai sensi dell'art.1227 del C.C.

Art.6 PREVENZIONE

Nei limiti delle proprie risorse economiche, l'ATC potrà fornire, alle aziende che ne faranno richiesta, un contributo per l'acquisto di materiale per la prevenzione.

Per l'avanzamento di tale richiesta le aziende potranno ricorrere all'annuale *“Bando per la concessione di materiale per recinzioni elettriche o altri dissuasori”* di questo ATC.

Art.7 DETRAZIONI

La mancata prevenzione o la prevenzione non adeguatamente eseguita da parte di aziende che abbiano già ricevuto indennizzo negli anni precedenti, comporta la decurtazione del contributo per il risarcimento del danno pari al 40% rispetto a quanto stimato in campo dal tecnico.

Sono considerati strumenti di prevenzione validi ai fini del riconoscimento del contributo per l'indennizzo:

Colture pluriennali ad eccezione degli erbai pluriennali, prati pascoli, erba medica:

1. recinzioni metalliche interrate e mantenute in stato di efficienza e che consentano il libero passaggio di persone;
2. recinzioni elettrificate con almeno due ordini di filo e mantenute in stato di efficienza, alimentate con batteria a 12 V o collegate alla rete elettrica 220V;

le recinzioni devono essere installate su ogni lato degli appezzamenti da proteggere;

Colture annuali ed erbai pluriennali, prati pascoli, erba medica:

3. cannoncini a gas o altri dissuasori acustici mantenuti in stato di efficienza;
4. nastri colorati o altri dissuasori visivi;

Colture arboree, arbustive:

5. reti morbide con le quali avvolgere viti, alberi o arbusti da frutto, mantenute in stato di efficienza;
6. shelter di almeno 120 cm per ungulati e di 60 cm per lepri, mantenuti in stato di efficienza;
7. repellenti olfattivi per i quali ne sia dimostrato l'acquisto con fatture o scontrini fiscali "parlanti";
8. rete da cantiere in plastica color verde alta 1,8 metri, mantenuta in stato di efficienza;

Tutte le tipologie di coltura e solo per danni da avifauna:

9. palloni tipo predator (minimo n. 10/ha), nastri riflettenti (minimo 400 metri/ha), sagome di uccelli rapaci (minimo n. 10/ha), helikite a elio (minimo n.1 ogni 4 ettari) mantenuti in stato di efficienza;

Tutte le tipologie di coltura e solo per danni da cinghiale:

10. interventi di controllo faunistico, con almeno un capo abbattuto, operati ai sensi dell'art. 37 LRT 3/94 (anche nella modalità prevista dalla delibera di giunta regionale n. 515 del 10/05/2021) nell'annata agraria di riferimento e in data precedente alla presentazione della domanda di sopralluogo per la stima del danno. E' comunque obbligatorio riportare in domanda il numero del NUI. In caso di autoconsumo, è obbligatorio allegare copia del verbale di campionamento trichinella vidimato dal servizio USL.

La detrazione del costo di raccolta si applica solo su superfici con danneggiamento totale e su appezzamenti uniformemente danneggiati che non richiedano l'impiego di mezzi di raccolta e comunque secondo i seguenti criteri:

• Danno del 100%:

Qualora dal verbale di accertamento del tecnico incaricato, sia risultato un danneggiamento di superficie coltivata, ovvero di un "appezzamento uniformemente danneggiato" pari al 100%, si procederà alla decurtazione del costo della raccolta.

• Danno superiore all'80% ed inferiore al 100% (dall'81% al 99%):

Qualora dal verbale di accertamento del tecnico incaricato, sia risultato un danneggiamento di superficie coltivata superiore all'80% ed inferiore al 100% (dall'81% al 99%), ovvero di appezzamento uniformemente danneggiato, con percentuale superiore all'80% ed inferiore al 100%, si provvederà a detrarre il costo di raccolta in proporzione alla superficie danneggiata, ma solo nel caso in cui l'azienda decida di non procedere alla raccolta.

Nel caso infatti l'azienda decida di procedere comunque alla raccolta la detrazione non verrà effettuata. A tal fine l'azienda dovrà essere in grado di dimostrare di avere provveduto alla raccolta, attraverso la presentazione di idonei documenti giustificativi avvalorati da un eventuale ulteriore sopralluogo da parte del soggetto competente ad emettere la liquidazione.

La stessa procedura sarà adottata sul danneggiamento ad erbai.

Nel caso in cui l'azienda decida di procedere alla raccolta dovrà:

- a) comunicare per iscritto all'ATC, con preavviso di almeno due giorni, la data della raccolta;

b) presentare all'ATC copia della fattura quietanzata della raccolta entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

- Danno fino all'80%.

Qualora dal verbale di accertamento del tecnico incaricato sia risultato un danneggiamento distribuito uniformemente così da non giustificare la raccolta, si provvederà a detrarre il costo di raccolta in proporzione alla superficie danneggiata.

Art.8 LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO

Il contributo è determinato sulla base dei *criteri adottati per la definizione dei prezzi dei prodotti agricoli danneggiati dalla fauna selvatica nell'annata agraria di competenza* e sulle disponibilità economiche dell'ATC 7 Grosseto sud.

Il documento relativo ai "criteri", che comprenderà anche il prezzario dei prodotti agricoli, sarà definito dalla Regione Toscana, STR di Grosseto, sentite le associazioni agricole e gli ATC della Provincia di Grosseto.

Il prezzario sarà elaborato ed adottato nei primi mesi dell'anno solare successivo a quello del sopralluogo nel corso del quale è stata redatta la stima definitiva.

La liquidazione del contributo, avverrà entro il mese di maggio dell'anno successivo all'effettuazione del sopralluogo, con apposita delibera del Comitato di gestione dell'ATC e una volta verificate le disponibilità economiche dell'ente.

Il pagamento avverrà esclusivamente a mezzo bonifico bancario.

Art.9 CONTROVERSIE

In caso di controversia sorta per la stima del danno accertato, l'azienda interessata potrà richiedere alla Regione Toscana l'istituzione di una apposita commissione arbitrale. La richiesta dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla perizia eseguita dal tecnico incaricato dall'ATC.